

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2002/348/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali** 1

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 768/2002 della Commissione, del 7 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/349/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontaliere a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1527]** 6

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2002
concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

(2002/348/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo che l'Unione si prefigge ai sensi dell'articolo 29 del trattato, è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.
- (2) Il fenomeno del calcio è caratterizzato da un'estrema internazionalizzazione, dovuta ai vari campionati europei ed internazionali e ai numerosi spostamenti di tifosi. Per quanto riguarda la sicurezza in occasione delle partite di calcio, tale internazionalizzazione rende necessario un approccio che trascende la dimensione nazionale.
- (3) È opportuno che il calcio non sia considerato esclusivamente come una possibile fonte di problemi connessi con perturbazioni dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblici, ma come un evento che, a prescindere dai rischi potenziali, deve essere gestito in modo efficiente.
- (4) In particolare per prevenire e combattere la violenza legata al calcio, è essenziale scambiare informazioni, in modo da consentire ai servizi di polizia ed alle autorità competenti negli Stati membri di provvedere ai preparativi del caso e di reagire in modo appropriato.
- (5) Ai fini dello scambio di informazioni in occasione di un evento calcistico e tenuto conto della cooperazione internazionale tra forze di polizia necessaria in caso di partite internazionali, è essenziale creare in ciascuno Stato membro un punto permanente di informazione sul calcio avente carattere di polizia.
- (6) Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono state adottate: la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,

del 28 gennaio 1981, la raccomandazione n. R (87)15 del Comitato dei Ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché la convenzione europea del 19 agosto 1985, sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.

- (7) Il Consiglio ha adottato, il 26 maggio 1997, l'azione comune 97/339/GAI in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ⁽²⁾ e il 9 giugno 1997, la risoluzione sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa ⁽³⁾.
- (8) Il Consiglio, inoltre, ha adottato, il 6 dicembre 2001, una risoluzione concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Creazione di un punto nazionale d'informazione sul calcio

1. Ciascuno Stato membro crea o designa un punto nazionale d'informazione sul calcio avente carattere di polizia.
2. Ciascuno Stato membro notifica per iscritto al Segretariato generale del Consiglio le coordinate del suo punto nazionale d'informazione sul calcio e ogni modifica successiva in virtù della presente decisione. Il Segretariato generale del Consiglio provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale.
3. Il punto nazionale d'informazione sul calcio funge da punto di contatto diretto e centrale per lo scambio delle informazioni pertinenti e l'agevolazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali.

⁽¹⁾ Parere espresso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1.

Uno Stato membro può decidere di effettuare determinati contatti riguardanti aspetti legati al calcio tramite i servizi specificamente competenti per questi aspetti, a condizione che il punto nazionale d'informazione sul calcio ne sia quanto meno informato tempestivamente e in maniera adeguata.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto nazionale d'informazione sul calcio sia in grado di assolvere con efficacia e rapidità i compiti assegnatigli.

5. La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Compiti del punto nazionale d'informazione sul calcio

1. Il centro nazionale d'informazione sul calcio assicura ed agevola il coordinamento dello scambio di informazioni tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali. Possono essere scambiate informazioni anche con altre autorità incaricate dell'applicazione della legge che contribuiscono, conformemente alla ripartizione delle competenze vigente nel rispettivo Stato membro, alla pubblica sicurezza ed all'ordine pubblico.

2. Il punto nazionale d'informazione sul calcio ha accesso, in conformità della legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia, alle informazioni relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.

3. Il punto nazionale d'informazione sul calcio agevola, coordina o organizza l'attuazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia per quanto riguarda le partite di calcio internazionali.

4. Conformemente alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati, il punto nazionale d'informazione sul calcio può assumersi il compito di fornire assistenza alle autorità nazionali competenti.

5. Il punto nazionale d'informazione sul calcio fornisce, per le partite internazionali, per lo meno su richiesta di un altro punto nazionale d'informazione sul calcio di uno Stato membro interessato, un'analisi dei rischi dei propri club e della propria squadra nazionale.

Articolo 3

Scambio di informazioni di polizia tra i punti nazionali d'informazione sul calcio

1. I punti nazionali d'informazione sul calcio, su richiesta di un punto nazionale d'informazione sul calcio interessato o di propria iniziativa, procedono a scambi d'informazioni generali e alle condizioni previste al paragrafo 3, di dati di carattere personale, prima, durante e dopo l'evento calcistico internazionale.

2. Le informazioni generali scambiate in occasione di un incontro di calcio internazionale sono di tipo strategico, operativo e tattico. Si intende per:

— «informazioni strategiche»: i dati che descrivono l'evento in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza,

— «informazioni operative»: i dati che permettono di ottenere un quadro corretto dei fatti che si verificano nell'ambito dell'evento,

— «informazioni tattiche»: i dati che consentono ai responsabili operativi di agire in modo adeguato per quanto riguarda la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza durante l'incontro.

3. Lo scambio di dati di carattere personale avvengono conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché - se del caso - della Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. Lo scambio è inteso a preparare e adottare le misure appropriate per mantenere l'ordine pubblico in occasione di un evento calcistico. In particolare, si può trattare di informazioni riguardanti individui che presentano o possono presentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Articolo 4

Modalità di comunicazione tra i punti nazionali d'informazione sul calcio

1. Il trattamento delle informazioni relative a partite internazionali di calcio è coordinato tramite il punto nazionale d'informazione sul calcio, il quale fa sì che tutti i servizi di polizia interessati ricevano tempestivamente le informazioni necessarie. Dopo il trattamento l'informazione è sfruttata dal punto d'informazione stesso o trasmessa alle autorità e servizi di polizia interessati.

2. Il punto nazionale d'informazione sul calcio dello Stato membro che organizza l'evento calcistico comunica, prima, durante e dopo il campionato o la partita con il(i) servizio(i) di polizia nazionale (nazionali) dello(degli) Stato(i) interessato(i), eventualmente tramite l'ufficiale di collegamento designato e messo a disposizione dallo(dagli) Stato(i) interessato(i). Si può ricorrere a tale ufficiale di collegamento per questioni riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza, la violenza connessa al calcio e la criminalità in generale, nella misura in cui esiste una relazione con la partita o il torneo in questione.

3. I punti nazionali d'informazione sul calcio comunicano in modo da garantire la riservatezza dei dati. Le informazioni scambiate, purché non riguardino dati a carattere personale, sono archiviate e possono in seguito essere consultate da altri punti nazionali d'informazione interessati, a condizione che il punto nazionale d'informazione sul calcio che ha fornito le informazioni, abbia la possibilità di definire in via preliminare una posizione in materia.

*Articolo 5***Regime linguistico**

I vari punti nazionali d'informazione sul calcio comunicano nelle rispettive lingue, con copia in una lingua di lavoro comune alle parti interessate, salvo disposizioni contrarie convenute in materia tra le parti interessate.

*Articolo 6***Valutazione**

Entro due anni dall'adozione della presente decisione, il Consiglio ne valuta l'attuazione.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 768/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,4
	204	70,9
	212	101,5
	999	92,3
0707 00 05	052	107,8
	220	166,9
	999	137,3
0709 10 00	624	101,0
	999	101,0
0709 90 70	052	100,1
	999	100,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,8
	204	42,4
	212	53,4
	220	57,3
	600	53,9
	624	63,1
	999	57,7
0805 50 10	052	48,9
	388	58,7
	528	76,9
	999	61,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	22,2
	388	98,5
	400	123,0
	404	114,5
	508	75,5
	512	80,1
	524	85,9
	528	75,9
	720	134,4
	804	112,8
	999	92,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2002

che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontaliere a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/349/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per motivi di chiarezza, i prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE vanno riuniti in un unico elenco con il codice Animo appropriato. Nell'elenco è opportuno che figurino anche, a scopo indicativo e per facilità d'uso, il pertinente codice NC (nomenclatura combinata).
- (2) Tale elenco non dovrebbe tuttavia includere né riguardare i prodotti vegetali che devono essere sottoposti ai controlli veterinari conformemente all'articolo 19 della direttiva 97/78/CE, né i prodotti esenti da controlli veterinari conformemente all'articolo 16 della medesima direttiva.
- (3) È inoltre importante che i prodotti composti, che contengono solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale, siano sottoposti alle procedure di controllo al fine di evitare differenze di interpretazione tra i posti d'ispezione frontaliere e pertanto distorsioni degli scambi. Tuttavia, considerata la complessità della questione e l'esigenza di una valutazione dei rischi, effet-

tuata se necessario da un idoneo comitato scientifico a livello comunitario, le norme nazionali devono nel frattempo restare in vigore.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti di origine animale elencati nell'allegato sono sottoposti a controllo veterinario ai posti d'ispezione frontaliere secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti di origine animale che figura nell'allegato non pregiudica le esenzioni di cui all'articolo 16 né l'elenco dei prodotti vegetali di cui all'articolo 19 della direttiva 97/78/CE.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, i prodotti composti elencati nell'allegato che contengono solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale continuano ad essere soggetti alle norme nazionali.

Il primo paragrafo si applica solo fino a quando sarà effettuata una valutazione dei rischi relativa ai prodotti composti che ricadono nell'ambito del regime dei controlli veterinari.

⁽¹⁾ GU L 24 del 20.1.1998, pag. 9.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

I prodotti da sottoporre ai controlli veterinari, elencati nel titolo I, sono definiti principalmente dal riferimento al codice Animo riportato nella colonna 1, integrato eventualmente dai codici di qualificazione figuranti nelle colonne 2 e 3. Tali codici corrispondono ai completamenti delle definizioni per gruppi di animali, specie e tipi di prodotti riportati nel titolo II e/o alle destinazioni indicate nel titolo III.

La colonna del codice NC fornisce, a scopo informativo, il codice o i codici della nomenclatura combinata CE nella quale il prodotto di origine animale è di norma classificato nell'ambito della normativa doganale.

TITOLO I

Definizione generale di sperma, ovuli, embrioni e prodotti di origine animale che figurano nello schedario del sistema Animo, integrati, ove indicato nelle colonne 2 e 3, dai completamenti delle definizioni di cui ai titoli II e III

I.1. Sperma — Ovuli — Embrioni	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
01 Sperma — ovuli — embrioni				
01 Sperma della specie bovina	4601010000000			0511
02 Sperma della specie suina	4601020000000			0511
03 Sperma di altre specie				
01 Equina	4601090100000			0511
02 Ovina	4601090200000			0511
03 Caprina	4601090300000			0511
04 Altre	46010999		D2	0511
04 Ovuli della specie bovina	4602010000000			0511
05 Ovuli di altre specie				
01 Suina	4602090100000			0511
02 Equina	4602090200000			0511
03 Ovina	4602090300000			0511
04 Caprina	4602090400000			0511
05 Altre	46020999		D2	0511
06 Embrioni della specie bovina	4603010000000			0511
07 Embrioni di altre specie				
01 Suina	4603090100000			0511
02 Equina	4603090200000			0511
03 Ovina	4603090300000			0511
04 Caprina	4603090400000			0511
05 Altre	46030999		D2	0511

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
01 Carni fresche di specie domestiche e di selvaggina, compresi le carni, le preparazioni di carni, le frattaglie e il sangue destinati al consumo umano. Comprende le preparazioni di carni (cfr. M2)				
01 Carni fresche di solipedi				
01 Carni in carcasse	310101	M1		0205
02 Carni sezionate	310103	M2		0205
03 Frattaglie	310102	M3		0206
02 Carni fresche di bovini				
01 Carni in carcasse	310201	M1		0201, 0202
02 Carni sezionate	310203	M2		0201, 0202
03 Frattaglie	310202	M3		0206
03 Carni fresche di suini				
01 Carni in carcasse	310301	M1		0203
02 Carni sezionate	310303	M2		0203
03 Frattaglie	310302	M3		0206
04 Carni ovine fresche				
01 Carni in carcasse	310401	M1		0204
02 Carni sezionate	310403	M2		0204
03 Frattaglie	310402	M3		0206
05 Carni caprine fresche				
01 Carni in carcasse	310501	M1		0204
02 Carni sezionate	310503	M2		0204
03 Frattaglie	310502	M3		0206
06 Carni di selvaggina d'allevamento				
01 Selvaggina a piuma d'allevamento (direttiva 90/539/CEE del Consiglio)	311001	PO	A	0208
02 Altra selvaggina a piuma d'allevamento	31100199	BI		0208
03 Selvaggina grossa d'allevamento — ruminanti	31110102	RU		0208
04 Selvaggina grossa d'allevamento — suiformi	31110101	SU		0208
05 Lagomorfi d'allevamento	31110104	LA		0208
06 Altra selvaggina grossa d'allevamento	31110199000000			0208
07 Carni di selvaggina in libertà				
01 Selvaggina a piuma in libertà (direttiva 90/539/CEE)	311002	PO	A	0208
02 Altra selvaggina a piuma in libertà	31100299	BI		0208
03 Selvaggina grossa in libertà — ruminanti	31110202	RU		0208
04 Selvaggina grossa in libertà — suiformi	31110201	SU		0208
05 Lagomorfi in libertà	31110204	LA		0208
06 Altra selvaggina grossa in libertà	31110299000000			0208

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
08 Carni fresche di pollame				
01 Galline — polli	311201	M4	A	0207
02 Tacchini	311202	M4	A	0207
03 Faraone	311203	M4	A	0207
04 Anatre	31120401	M4		0207
05 Oche	31120402	M4		0207
09 Carni di conigli domestici	31130000000000			0208
10 Altre carni				
01 di mammiferi marini	31190100000000			0208
02 di rettili	311902	RE		0208
03 di insetti	311903	IN		0208
04 altri	31199900000000			0208
05 Perissodattili	311905	PE		0208
06 Sirenidi (esempio dugongo, lamantino)	31190600000000			0208
07 Iracidi (irace)	31190700000000			0208
08 Proboscidi	311908	PB		0208
09 Tubulidentati (esempio oritteropo)	31190900000000			0208
10 Carnivori	311910	CA		0208
11 Pinnipedi	311911	PN		0208
12 Cetacei	311912	CE		0208
13 Roditori	311913	RO		0208
14 Primati (simidi e lemuri)	31191400000000			0208
15 Folidoti (esempio pangolino)	31191500000000			0208
16 Sdentati (esempio formichiere, poltrone, tatu)	31191600000000			0208
17 Chiroteri (esempio pipistrello)	31191700000000			0208
18 Insettivori (esempio riccio, toporagno, talpa)	31191800000000			0208
19 Dermotteri (esempio galeopiteco e cinocefalo)	31191900000000			0208
20 Marsupiali (esempio canguro, koala, opossum, tilacino)	31192000000000			0208
21 Monotremi (esempio echidna, ornotorinco)	31192100000000			0208
22 Artiodattili, camelidi	311922	CM		0208
02 Prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano				
01 Salumi crudi di suino (anche affumicati)				
01 A maturazione breve (< 9 mesi)	311701	M5		0209, 0210
02 A maturazione lunga (> = 9 mesi)	311711	M5		0209, 0210
02 Salumi crudi di altre specie (anche affumicati)	311705	M6	A	0209, 0210
03 Gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati o riscaldati				
01 Bovini	31171502000000			0504
02 Suini	31171503000000			0504

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
03 Ovini	31171504000000			0504
04 Caprini	31171505000000			0504
05 Altre specie	31171509000000			0504
04 Altri prodotti di origine animale (direttiva 77/99/CE del Consiglio) e altri prodotti essiccati, salati o marinati (anche affumicati)	311706	M6		0210, 1601
05 Conserve di carni: FO >= 3 (con o senza verdura)				
01 Corned beef	31150701000000			1602, 1601
02 Altre preparazioni culinarie a base di sole carni bovine	31150702000000			1602, 1601
03 Prosciutto (di suino)	31150703000000			1602, 1601
04 Spalla di suino	31150704000000			1602, 1601
05 Pasticci di sole carni suine	31150705000000			1602, 1601
06 Pasticci di carni suine e bovine	31150706000000			1602, 1601
07 Pasticci di carni suine e di pollame	31150707000000			1602, 1601
08 Pasticci di carni suine e di coniglio	31150708000000			1602, 1601
09 Pasticci di carni suine e di selvaggina	31150709000000			1602, 1601
10 Altri pasticci di carni suine	31150710000000			1602, 1601
11 Altre preparazioni culinarie a base di carni suine	31150711000000			1602, 1601, 2005
12 Fegati grassi di pollame	31150712000000			1602, 1601
13 Preparazioni culinarie a base di solo pollame	31150713000000			1602, 1601
14 Altre conserve di solo pollame	31150714000000			1602, 1601
15 Preparazioni culinarie a base di sola carne di coniglio	31150715000000			1602, 1601
16 Preparazioni culinarie a base di sola carne di selvaggina	31150716000000			1602, 1601
17 Altre conserve di carni: FO >=	33115079900000			1602, 1601
06 Semiconserve di carne: FO < 3 pastorizzate (almeno 70 °C al centro della massa)				
01 Prosciutto (di suino)	31150803000000			1602, 1601
02 Spalla di suino	31150804000000			1602, 1601
03 Altre semiconserve di carni suine	31150811000000			1602, 1601
04 Altre semiconserve di carni bovine	31150801000000			1602, 1601
05 Fegati grassi di pollame	31150812000000			1602, 1601
06 Altre semiconserve di pollame	31150814000000			1602, 1601
07 Altre semiconserve di carni di altre o varie specie	31150899000000			1602, 1601
07 Semiconserve di carni: FO < 3 non pastorizzate (meno di 70 °C al centro della massa)				
01 a base di carni bovine	31150902000000			1602, 1601
02 a base di carni suine	31150903000000			1602, 1601
03 a base di carni di pollame	31150912000000			1602, 1601
04 altre	31150999000000			1602, 1601

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
08 Semiconserve sottoposte al trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 80/215/CEE del Consiglio				
01 a base di sole carni suine	31151003000000			1601, 1602
02 a base di carni suine e di altre carni	31151099000000			1601, 1602
09 Preparazioni culinarie e altri prodotti a base di carne cotti o precotti condizionati e conservati con il freddo				
01 che hanno subito un trattamento termico con temperatura di almeno 70 °C al centro della massa	311801	M7		1601, 1602, 1902, 2104
02 che hanno subito un trattamento termico con temperatura inferiore a 70 °C al centro della massa	311802	M7		1602, 1902, 2104
10 Estratti di carni	31151200000000			1603
11 Grassi animali fusi (comprese le relative ossa)				
01 Segò (delle specie equina, bovina, ovina e caprina) commestibile	31160201000000			1502, 1503
02 Segò (delle specie equina, bovina, ovina e caprina) raffinabile	31160202000000			1502, 1503
03 Strutto (di suino) commestibile	31160101000000			1501
04 Strutto (di suino) raffinabile	31160102000000			1501
05 Altri grassi animali, commestibili	31169901000000			1503, 1504, 1506
06 Altri grassi animali, raffinabili	31169902000000			1503, 1504, 1505, 1506
12 Proteine animali trasformate				
01 Polveri di cotenne	31151301000000			0210
02 Farine di carne, sangue essiccato e farine di sangue	31151302000000			0210
03 Cicciole	31151303000000			0210
03 Latte liquido				
01 Latte crudo destinato al consumo diretto	330101	LM		0401
02 Latte crudo destinato all'industria casearia	310102	LM		0401
03 Latte termizzato	330103	LM		0401
04 Latte trattato termicamente				
01 Latte pastorizzato	33010401	LM		0401
02 Latte UHT	33010410	LM		0401
03 Latte sterilizzato	33010411	LM		0401
05 Latte liquido non destinato al consumo umano o al consumo animale diretto				
01 Colostro	33010901	LM		2309
02 Altro latte liquido	33010999	LM		2309
04 Prodotti a base di latte				
01 Prodotti a base di latte trattato termicamente (destinati al consumo umano)				
01 Crema, burro, latte fermentato, aromatizzato, gelificato, gelato	330301	L1		0403, 2105, 0405
02 Altri prodotti liquidi				
01 Siero di latte	33030301	LM		0404
02 Latticello	33031401	LM		0403
03 Latte concentrato	33010412	LM		0402
03 Prodotti in polvere	330302	L2		3501, 3502, 3504, 1702 10

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
04 Formaggi				
01 Formaggi freschi	33040101	LM		0406
02 Formaggi a pasta molle	33040201	LM		0406
03 Formaggi a pasta dura	33040301	LM		0406
04 Formaggi a lungo periodo di maturazione	330404	LM		0406
05 Formaggi fusi	330405	LM		0406
05 Prodotti da spalmare	33040600000000			0405
02 Prodotti a base di latte crudo (destinati al consumo umano)				
01 Crema, burro, latte fermentato, aromatizzato, gelificato, gelato	330201	L1		0403, 2105
02 Altri prodotti liquidi				
01 Siero di latte	33030302	LM		0404
02 Latticello	33031402	LM		0403
03 Formaggi				
01 Formaggi freschi	33041101	LM		0406
02 Formaggi a pasta molle	33041201	LM		0406
03 Formaggi a pasta dura	33041301	LM		0406
04 Formaggi a lungo periodo di maturazione	330414	LM		0406
04 Prodotti da spalmare	33041600000000			0405
03 Altri prodotti a base di prodotti lattiero-caseari (destinati al consumo umano)				
01 Ricotta	33090100000000			0404, 2106
02 Fiocchi di latte	33090200000000			0404, 1901, 2106
03 Altri prodotti	33099900000000			0404, 1901, 2106, 3504, 1702 10
04 Prodotti a base di latte non destinati al consumo umano (direttiva 92/118/CEE del Consiglio)				
01 Liquidi				
01 Siero di latte liquido	33100101000000			2309
02 Latticello liquido	33100102000000			2309
03 Altri prodotti liquidi	33100199000000			2309
02 In polvere	331002	L2		3501, 3502, 3504, 2309, 1702 10
05 Prodotti della pesca destinati al consumo umano				
01 Pesci, fegati, uova e lattimi				
01 Pesci vivi destinati direttamente al consumo umano				
01 Pesci di specie sensibili, ISA, VHS, IHN, SVC	320111	PI	Y	0301
02 Pesci di specie non sensibili	320199	PI	N	0301
02 Pesci interi o eviscerati, anche decapitati, freschi, refrigerati o congelati				
01 Refrigerati	320121	PI		0302
02 Congelati	320131	PI		0303
03 Filetti, trance o polpa di pesce freschi, refrigerati o congelati				
01 Refrigerati	320122	PI		0304
02 Congelati	320132	PI		0304

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
04 Filetti di pesce crudi, impanati o in salsa, congelati	320135	PI		0304
05 Pesci e filetti di pesce essiccati, anche salati	320140	PI		0305
06 Pesci e filetti di pesce non essiccati, salati o in salamoia	320150	PI		0305
07 Pesci e filetti di pesce affumicati	320160	PI		0305
08 Conserve di pesce (Fo > = 3)	320180	PI		1604
09 Fegati, uova o lattimi di pesci				
01 Freschi o refrigerati	320221	PI		0302
02 Congelati	320231	PI		0303
03 Essiccati, anche affumicati	320240	PI		0305
04 Salati o in salamoia, anche affumicati	320250	PI		0305
05 Caviale (in recipienti ermetici)	32029500000000			1604
06 Succedanei del caviale (in recipienti ermetici)	32029600000000			1604
07 Altre conserve o semiconserve di fegati, uova o lattimi di pesce	320297	PI		1604
02 Crostacei				
01 Crostacei vivi destinati direttamente al consumo umano				
01 Crostacei di specie sensibili	32101100000000			0306
02 Crostacei di specie non sensibili (1)	321012	CR	N	0306
02 Crostacei crudi interi o in pezzi				
01 Refrigerati	321021	CR		0306
02 Congelati	321031	CR		0306
03 Crostacei cotti non sgusciati				
01 Refrigerati	321023	CR		0306
02 Congelati	321033	CR		0306
04 Crostacei cotti sgusciati				
01 Refrigerati	321024	CR		0306
02 Congelati	321034	CR		0306
05 Conserve di crostacei	321080	CR		1605
03 Molluschi				
01 Molluschi vivi destinati direttamente al consumo umano				
01 Molluschi di specie sensibili, «bonamia ostreae, marteilia refringens»	322011	MO	Y	0307
02 Molluschi di specie non sensibili (1)	322012	MO	N	0307
02 Molluschi crudi interi				
01 Refrigerati	322021	MO		0307
02 Congelati	322031	MO		0307
03 Molluschi crudi separati dalla loro conchiglia				
01 Refrigerati	322022	MO		0307
02 Congelati	322032	MO		0307
04 Molluschi cotti interi				
01 Refrigerati	322023	MO		0307
02 Congelati	322033	MO		0307

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
05 Molluschi cotti separati dalla loro conchiglia				
01 Refrigerati	322024	MO		0307
02 Congelati	322034	MO		0307
06 Molluschi essiccati, anche affumicati	322040	MO		0307
07 Molluschi salati o marinati, anche affumicati	322050	MO		0307
08 Conserve di molluschi	322080	MO		1605
04 Altri invertebrati acquatici				
01 Altri invertebrati acquatici vivi destinati direttamente al consumo umano	323011	AQ		0307
02 Altri invertebrati acquatici crudi, interi o in pezzi				
01 Refrigerati	323021	AQ		0307
02 Congelati	323031	AQ		0307
03 Altri invertebrati acquatici essiccati, anche affumicati	323040	AQ		0307
04 Altri invertebrati acquatici salati o in salamoia, anche affumicati	323050	AQ		0307
05 Altri invertebrati acquatici in conserva (FO >= 3)	323080	AQ		1605
05 Altri prodotti della pesca				
01 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana				
01 di pesci	32017000000000			0305
02 di crostacei	32107000000000			0306
03 di molluschi e di altri invertebrati acquatici	32407000000000			0307
02 Gel di proteine di pesci (Surimi)				
01 Refrigerati	32019200000000			1603, 1604
02 Congelati	32019300000000			1603, 1604
03 Preparazioni culinarie cotte o precotte				
01 di pesci refrigerate	320126	PI		1604, 1902
02 di pesci congelate	320136	PI		1604, 1902
03 di crostacei refrigerate	321026	CR		1605, 1902
04 di crostacei congelate	321036	CR		1605, 1902
05 di molluschi refrigerate	322026	MO		1605, 1902
06 di molluschi congelate	322036	MO		1605, 1902
07 miste refrigerate	32402600000000			1604, 1605, 1902
08 miste congelate	32403600000000			1604, 1605, 1902
04 Estratti e sughii				
01 di pesci, anche oli di pesci	32019400000000			1504, 1603, 2104
02 di crostacei	32109400000000			1603, 2104
03 di molluschi	32209400000000			1603, 2104
04 di altri invertebrati acquatici	32309400000000			1603, 2104
06 Uova destinate al consumo — Ovoprodotti — Prodotti apicoli				
01 Uova destinate al consumo				
01 di gallina	34010100000000			0407
02 altre specie	34010900000000			0407

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
02 Ovoprodotti trattati termicamente				
01 presentati sotto forma liquida, concentrati o congelati	34020100000000			0408
02 presentati sotto forma essiccata	34020200000000			0408, 3502
03 presentati sotto forma coagulata	34020300000000			0408, 3502
04 presentati sotto forma cristallizzata	34020400000000			0408, 3502
03 Ovoprodotti non trattati termicamente	34030100000000			0408, 3502
04 Prodotti apicoli				
01 destinati al consumo umano	390401	HO		0409, 0410
02 destinati ad essere utilizzati esclusivamente in apicoltura	390402	HO		0511, 0409, 1521
03 destinati ad un impiego industriale	390403	HO		0511, 1521
07 Lumache, rane e cosce di rana destinate al consumo umano				
01 Lumache				
01 Vive	39220101000000			0307
02 Refrigerate o congelate	39220102000000			0307
03 In conserva (trattamento termico Fo > = 3)	39220103000000			1605
02 Altri gasteropodi terrestri				
01 Vivi	39229901000000			0307
02 Refrigerati o congelati	39229902000000			0307
03 In conserva (trattamento termico Fo > = 3,00)	39229903000000			1605
03 Rane e cosce di rana				
01 Rane vive	39210100000000			0106
02 Refrigerate o congelate	39210200000000			0208
03 In conserva (trattamento termico Fo > = 3,00)	39210300000000			1602
08 Pelli di ungulati, lana, peli, crini, setole, penne e piume o parti di penne e piume, trofei di caccia				
01 Pelli non trattate (direttiva 64/433/CEE del Consiglio e direttiva 72/462/CEE del Consiglio)				
01 Pelli gregge di bovini	43010100000000			4101
02 Pelli gregge di ovini	43010200000000			4102
03 Pelli gregge di caprini	43010300000000			4103
04 Pelli gregge di suini	43010400000000			4103
05 Pelli gregge di solipedi	43010500000000			4101
06 Pelli gregge di altri ungulati	43010900000000			4103
07 Altre pelli gregge (di uccelli, ratiti o pesci)	43011900000000			4103
02 Pelli trattate (direttiva 92/118/CEE del Consiglio)				
01 Pelli di bovini	43020100000000			4101
02 Pelli di ovini	43020200000000			4102, 4301
03 Pelli di caprini	43020300000000			4103
04 Pelli di suini	43020400000000			4103
05 Pelli di solipedi	43020500000000			4101
06 Pelli di altri ungulati	43020900000000			4103

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
03 Lane, pelli, crini e setole				
01 Gregge, essiccate	440101	H1		0502, 0503, 5101, 5102, 5103
02 Tinte, bollite o sbianchite o trattate	440201	H1		0502, 0503, 5101, 5102, 5103
04 Penne o piume, calugine o parti di penne e piume				
01 Gregge, essiccate	45010000000000			0505
02 Tinte, bollite o sbianchite o trattate	45020000000000			0505
05 Trofei di caccia				
01 Non trattati	46010000000000			0506, 0507, 4103, 9705
02 Trattati	46020000000000			0506, 0507, 4103, 9705
09 Ossa, corna, unghie e prodotti derivati, escluse le farine, gelatine, materie prime destinate alla produzione di gelatine e prodotti derivati				
01 Ossa, corna, unghie e altre fanere destinate all'alimentazione umana o animale				
01 di bovini	48010100000000			0410, 0506, 0507
02 di ovocapriini	48010200000000			0410, 0506, 0507
03 di suini	48010300000000			0410, 0506, 0507
04 di altre specie, anche di pesci	48010900000000			0410, 0506, 0507, 0508
02 Prodotti a base di ossa/corna/unghie e altre fanere destinati all'alimentazione umana o animale				
01 Gelatine destinate all'industria alimentare	48011100000000			3503
02 Altri prodotti, compresi collagene, proteine idrolizzate e fosfato dicalcico	48011900000000			3504
03 Ossa/corna/unghie o prodotti derivati per uso industriale				
01 Gelatine industriali	48012100000000			3503
02 Altri prodotti, compresi collagene, proteine idrolizzate e fosfato dicalcico	48012900000000			3504
10 Sangue, emoprodotti, liquido amniotico destinati all'industria farmaceutica o ad impieghi tecnici, esclusa l'alimentazione degli animali, o ad altri impieghi — Agenti patogeni				
01 Sangue ed emoprodotti di equidi				
01 destinati all'industria farmaceutica	490101	BL		3002
02 destinati a altre industrie per impieghi tecnici	490102	BL		3002
02 Sangue ed emoprodotti di specie diverse dagli equidi				
01 destinati all'industria farmaceutica	490103	BL		3002
02 destinati ad altre industrie per impieghi tecnici	490104	BL		3002
03 Agenti patogeni	49020000000000			3002

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
11 Altri rifiuti animali: materiali ad alto rischio non trattati, materie prime a basso rischio per l'industria farmaceutica, per impieghi tecnici e per l'alimentazione degli animali				
01 Materiali ad alto rischio non trattati				
01 Spoglie di animali di allevamento morti, nati morti, feti, placente	48021001000000			0511
02 Spoglie di animali di allevamento morti durante il trasporto	48021002000000			0511
03 Altre spoglie di animali, comprese pelli di bestiame morto	48021099000000			0511
04 Animali abbattuti nel quadro di misure di lotta contro le malattie	48022001000000			0511
05 Rifiuti di animali che alla macellazione presentano segni di malattie infettive	48022002000000			0511
06 Parti di animali abbattuti, solitamente non presentate all'ispezione (esclusi pelli, corna, unghie, lana, penne e piume, sangue)	48023001000000			0511
07 Carni, pesci, derrate di origine animale, avariati	48023002000000			0511
08 Prodotti a base di carni e pesci importati da paesi terzi, non conformi alla legislazione comunitaria	48023003000000			0511
09 Rifiuti animali, latte e prodotti che contengono residui	48023004000000			0511
10 Pesci che presentano segni di malattie infettive	48023005000000			0511
02 Materie prime a basso rischio destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, esclusi sangue, emoproducti e liquido amniotico				0510, 3001
01 Frattaglie fresche di pesce	50010601000000			0510, 3001
02 Cuori	50010102	AN		0510, 3001
03 Intestini	50010103	AN		0510, 3001
04 Pancreas	50010104	AN		0510, 3001
05 Milze	50010105	AN		0510, 3001
06 Ghiandole surrenali	50010106	AN		0510, 3001
07 Tonsille	50010107	AN		0510, 3001
08 Ghiandole genitali	50010108	AN		0510, 3001
09 Tiroidi	50010109	AN		0510, 3001
10 Cervella/ipofisi	50010410	AN		0510, 3001
11 Liquido sinoviale	50011011	AN		0510, 3001
12 Bile	50010112	AN		0510, 3001
13 Mucose intestinali o succhi intestinali	50011013	AN		0510, 3001
14 Altri tessuti linfoidi	50010114	AN		0510, 3001
15 Altri, compreso il latte	50011099	AN		0510, 3001
03 Materie prime a basso rischio destinate alla fabbricazione di prodotti per impieghi tecnici, esclusi sangue, emoproducti e liquido amniotico				
01 di origine bovina	50020100000000			0511
02 di solipedi	50020200000000			0511
03 di origine ovocaprina	50020300000000			0511
04 di origine suina	50020400000000			0511

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
05 di pollame	50020500000000			0511
06 di pesci	50020600000000			0511
07 altri	50029900000000			0511, 0510
04 Materie prime a basso rischio destinate alla fabbricazione di alimenti per animali o per animali da compagnia				
01 Rifiuti animali derivati dalla produzione di carni fresche	5003	AN		0511
02 Di origine acquatica				
01 Pesci catturati per la produzione di farine	50030615000000			0511
02 Rifiuti e frattaglie fresche di pesci	50030601000000			0511
05 Grassi fusi ed oli destinati ad impieghi tecnici, all'industria farmaceutica o all'alimentazione degli animali	50040000000000			1505, 1506, 1516, 1517, 1518, 1522
12 Proteine animali trasformate, destinate o meno all'alimentazione animale (farine e ciccioli) — Alimenti per animali da compagnia				
01 Proteine animali di mammiferi destinate all'alimentazione animale trasformate in conformità dell'allegato alla decisione 99/534/CE della Commissione				
01 Farine di carne	47010101000000			2301
02 Farine di sangue	47010103000000			2301
03 Farine di ossa	47010104000000			0506
04 Farine di corna	47010105000000			0507
05 Farine di unghie	47010106000000			0507
06 Ciccioli essiccati	47010108000000			2301
07 Miscugli di queste farine	47010199000000			2309
02 Rifiuti animali trasformati di mammiferi, non destinati all'alimentazione animale				
01 Farine di carne	47010301		D4	2301
02 Farine di sangue	47010303		D4	2301
03 Farine di ossa	47010304		D4	0506
04 Farine di corna	47010305		D4	0507
05 Farine di unghie	47010306		D4	0507
06 Ciccioli essiccati	47010308		D4	2301
07 Miscugli di queste farine	47010399		D4	2309
03 Proteine animali trasformate non ottenute da mammiferi e destinate all'alimentazione animale				
01 Farine di pesce	47010102000000			2301
02 Farine di residui di pollame	47010109000000			2301
03 Farine di piuma	47010107000000			0505
04 Miscugli di queste farine e altre farine, anche ovoprodotti	47010499000000			2309
04 Alimenti per animali da compagnia				
01 Congelati, non trattati termicamente	47010201000000			2309
02 In conserva (trattamento termico Fo > = 3)	47010202000000			2309
03 Semi-umidi	47010203000000			2309
04 Essiccati	47010204000000			2309, 4205
05 Ottenuti da pelli trasformate	47010205000000			2309

I.2. Prodotti di origine animale	Codice Animo			Codice NC
	1	2	3	
05 Proteine animali di mammiferi trasformate, destinate all'alimentazione animale, non considerate nel punto 12-01				
01 Farine di carne	47010501000000			2301
02 Farine di sangue	47010503000000			2301, 2309
03 Farine di ossa	47010504000000			0506
04 Cicciole essiccate	47010508000000			2301
05 Miscugli di queste farine	47010599000000			2301, 2309
13 Liquami				
01 Prodotti trasformati a base di liquami	48150100000000			3101
02 Liquami non trasformati				
01 di pollame	48150201000000			0511, 3101
02 di equidi	48150202000000			0511, 3101
03 di altre specie	48150209000000			0511, 3101

TITOLO II

Completamenti alle definizioni generali con l'aggiunta dei gruppi di animali, delle specie e dei tipi di prodotti

II

AN	A	0100	Bovini
	A	0200	Solipedi
	A	0300	Suini
	A	0400	Ovini
	A	0500	Caprini
		0600	Pollame
	A	9900	Altri
AQ	N	9100	Tunicati, limone di mare, uovo di mare (Ascidacea)
	N	9210	Ricci di mare (Echinoidae)
	N	9999	Altri invertebrati acquatici
BI		0101	Passeriformi (esempio rondine, corvo, canarino)
		0201	Piciformi (esempio picchio verde, tucano)
		0301	Coraciiformi (esempio calo, vespiere, martin pescatore)
		0401	Trogoniformi (esempio trogone)
		0501	Coliiformi (esempio uccello topo)
		0601	Apodiformi (esempio colibrì, rondone)
		0701	Caprimulgiformi (esempio caprimulgo, succiacapre)
		0801	Strigiformi (esempio gufo)

II

	0901	Cuculiformi (esempio cuculo)
	1001	Psittaciformi (esempio pappagallo, cocorita)
	1101	Columbiformi (diversi da piccioni, esempio colomba)
	1201	Gruiformi (esempio gru)
	1301	Charadriiformi (esempio gabbiano, pinguino)
	1401	Galliformi (diversi da pollame, esempio pavone)
	1501	Falconiformi (esempio aquila, falcone, avvoltoio)
	1601	Anseriformi (diversi da anatra e oche, esempio cigno)
	1701	Ciconiiformi (esempio airone, cicogna, fiammingo)
	1801	Pelicaniformi (esempio pellicano, cormorano)
	1901	Procellariiformi (esempio albatro, procellaria)
	2001	Podicipediformi (esempio svasso)
	2101	Gaviiformi (esempio tuffolo)
	2201	Tinamiformi (esempio tinamu)
	2301	Apterygiformi (esempio kiwi)
	2401	Casuariformi (esempio casuario, emu)
	2501	Rheiformi (esempio nandu)
	2601	Struthioniformi (esempio struzzo)
	2701	Sphenisciformi (esempio pinguino maggiore)
BL	0100	Sangue fresco intero (non trattato)
	0150	Sangue (trattato)
	0200	Siero (non trattato)
	0250	Siero (trattato)
	0300	Purea globulare
	0400	Liquido amniotico (non trattato)
	0450	Liquido amniotico (trattato)
	0500	Emoprodotti
	0600	Prodotti utilizzati per le diagnosi in vitro
	0700	Reagenti di laboratorio contenenti emoprodotti
	9900	Altri prodotti

II

CA		0100	Gatti
		0200	Cani
		0300	Hyenidae (esempio iena)
		0400	Viverridae (esempio mangusta, zibetto)
		0500	Mustelidae (esempio visone, martora, tasso)
		0600	Procyonidae (esempio orso lavoratore, panda)
		0700	Ursidae (esempio orso)
CE		0100	Balena
		0102	Delfino
		0103	Altri cetacei
CM		0100	Cammello
		0101	Dromedario
		0102	Lama
		0103	Vigogna
		0104	Altri camelidi
CR	N	7010	Lepade cornucopia (Scapellidae — Pollicipes cornucopia)
	N	7020	Balani (Balanidae)
	N	7110	Krill, eufausiacci (Euphausidae)
	N	7120	Mazzancolle, gamberoni (Penaeidae)
	N	7130	Palemonidi (Palaemonidae)
	N	7140	Gamberetto grigio (Crangonidae)
	N	7199	Altri gamberetti
	N	7200	Palinuridi, aragoste (Palinuridae)
	N	7310	Gamberi di fiume americani (Astacidae — Orconectes spp.)
	N	7399	Altri gamberi (altre Astacidae)
	N	7410	Astice americano (Nephropidae — Homarus spp.)
	N	7420	Scampo (Nephropidae — Nephrops norvegicus)
	N	7510	Granchio di mare (Cancriidae — Cancer spp.)
	N	7599	Altri granchi
N	7900	Altri crostacei	

II

H1		0100	Lana di pecora
		0200	Peli di bovini
		0300	Peli di tasso
		0400	Crini di equidi
		0500	Setole di maiale
		0600	Setole di cinghiale
		9900	Peli di roditori e di altri animali
HO	A	0100	Miele
	A	0200	Cera
	A	0300	Pappa reale
	A	0400	Polline
	A	0500	Prodotti a base di miele
		0600	Propoli
	A	0700	Altri
IN		0103	Imenotteri: «regina di api»
		0203	Imenotteri: api (sciame)
		0209	Altri lepidotteri (esempio farfalla, crisalide, cingolo)
		0303	Lepidopteri: baco da seta (bombix)
		9903	Altri imenotteri (esempio formiche, vespa)
L1		0100	Crema di latte
		0200	Burro
		0300	Iogurt
		0400	Altro latte fermentato
		0500	Latte aromatizzato
		0600	Latte gelificato o acidificato o dessert a base di latte
		0700	Gelati e creme gelate
L2		0100	Latte in polvere o polvere di latte
		0200	Prodotti composti, in polvere, a base di latte
		0300	Siero di latte e derivati, in polvere
		0400	Latticello e derivati, in polvere
		0500	Caseina, caseinati e altre frazioni proteiche
		9900	Altri prodotti in polvere a base di latte

II

LA		0100	Coniglio
		0200	Coniglio selvatico
		0300	Lepre
		0400	Altri lagomorfi
LM		0100	Di vacca
		0200	Di bufala
		0300	Di pecora
		0400	Di capra
		0500	Di cammella
		0600	Di cavalla
		0700	Altri
MI		0100	Carcasse intere
		0200	Mezzene
		0300	Quarti
M2		0100	Mezzene sezionate (3 pezzi al massimo)
		0200	Carni sezionate
		0300	Carni disossate
		0400	Carni in pezzi di meno di 100 g
		0500	Carni macinate ottenute da carcasse
		0600	Preparazioni di carni ottenute da carcasse
		0700	Carni separate meccanicamente
		0800	Grassi grezzi ad uso alimentare
M3	A	0100	Cuori
	A	0200	Muscoli diaframmatici
	A	0300	Muscoli masseteri
	A	0400	Lingue
	A	0500	Carni macinate di frattaglie
	A	0600	Preparazioni di carni di frattaglie
	A	0700	Fegati interi
	A	0800	Fegati affettati
		0900	Timi

II

	A	1000	Cervella e altri tessuti nervosi (midollo spinale)
	A	1200	Sangue
	A	9900	Altre frattaglie
M4	A	0100	In carcasse completamente eviscerate
	A	0200	In carcasse parzialmente eviscerate (sfilate)
	A	0300	In carcasse ad eviscerazione differita
	A	0400	Sezionate
	A	0500	Disossate
	A	0600	Preparazioni di carni
	A	0700	Separate meccanicamente
	A	0800	Fegati magri di pollame
		0900	Fegati grassi
	A	1000	Ventrigli
	A	9900	Altre frattaglie
	M5		0100
		0200	Prosciutti non disossati
		0300	Spalle
		0400	Salsicce (anche di carni miste)
M6	A	0100	Solipedi
	A	0200	Bovini
		0300	Suini
	A	0400	Ovini
	A	0500	Caprini
	A	0600	Selvaggina a piuma d'allevamento
	A	0700	Cinghiali d'allevamento
	A	0800	Altra selvaggina d'allevamento
	A	0900	Selvaggina a piuma in libertà
	A	1000	Cinghiali in libertà
	A	1100	Altra selvaggina in libertà
	A	1200	Pollame
	A	1300	Coniglio
	A	1400	Altre specie

II

M7		0100	Piatti cotti a base di carne
		0200	Altri piatti cotti
		0300	Salsicce
		9900	Altri prodotti a base di carne cotti o precotti
MO	Y	0100	Ostriche piatte (Ostreidae — <i>Ostrea edulis</i>)
	N	8110	Gasteropodi marini «orecchie di mare» (Haliotidae — <i>Haliotis</i> spp.)
	N	8120	Gasteropodi marini «buccina» (Buccinidae — <i>Buccinum undatum</i>)
	N	8130	Gasteropodi marini «chioccioline di scogliera» (Littorinidae — <i>Littorina</i> spp.)
	N	8199	Altri gasteropodi marini
	N	8211	Ostrica giapponese (Ostreidae — <i>Crassostrea gigas</i>)
	N	8299	Altre ostriche (altre Ostreidae)
	N	8311	Cappasanta, conchiglia di San Giacomo (Pectinidae — <i>Pecten jacobaeus</i>)
	N	8312	Ventaglio, cappasanta atlantica (Pectinidae — <i>Pecten maximus</i>)
	N	8319	Altre pectinidae del genere « <i>Pecten</i> spp.»
	N	8399	Altre Pectinidae
	N	8410	Mitili del genere <i>Mytilus</i> spp.
	N	8499	Altri mitili (altre Mytilidae)
	N	8510	Seppia (Sepiidae — <i>Sepia officinalis</i>)
	N	8520	Seppiola (Sepiolidae)
	N	8530	Loliginidi, calamaro (Loliginidae)
	N	8540	Totano (Ommastrephidae)
	N	8550	Ottopodi, polpi (Octopodidae)
N	8900	Altri molluschi	
PB		0101	Elefante africano
		0201	Elefante asiatico
PE		0101	Rhinocerotidae
		0201	Tapiridae
PI	Y	0400	Trote (<i>Salmo gairdneri</i>), VHS, IHN
	Y	0401	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i>), SVC
	Y	0402	Ciprino dorado (<i>Carassius auratus</i>), SVC
	Y	0403	Carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), SVC

II

Y	0404	Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idella</i>), SVC
Y	0405	Carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), SVC
Y	0406	Carpa a testa grossa (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>), SVC
Y	0407	Ido (<i>Leuciscus idus</i>), SVC
Y	0408	Tinca (<i>Tinca tinca</i>), SVC
Y	0409	Triotto rosso (<i>Rutilus rutilus</i>), SVC
Y	0410	Scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), SVC
Y	0500	Altri salmonidi, VHS, IHN
Y	0600	Salmoni (<i>Salmo salar</i>), ISA, VHS, IHN
Y	0700	Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), VHS
Y	0701	Siluro (<i>Silurus glanis</i>), SVC
Y	0800	Coregone (<i>Coregonus</i> spp.), VHS, IHN
Y	0900	Luccio (<i>Esox lucius</i>), VHS, IHN, SVC
N	0999	Altri pesci di acqua dolce
N	1000	Ippoglossi (<i>Reinhardtius</i> spp. — <i>Hippoglossus</i> spp.)
N	1100	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
N	1200	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)
Y	1901	Rombo chiodato (<i>Scophthalmus maximus</i>), VHS
N	1999	Altri pesci di forma appiattita
N	2000	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
N	2100	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
N	2200	Tonnetti striati (<i>Euthynnus pelamis</i>)
N	2999	Altri pesci di genere « <i>Thunnus</i> » e « <i>Euthynnus</i> »
N	3000	Aringhe (<i>Clupea</i> spp.)
N	3100	Merluzzi (<i>Gradus</i> spp.)
N	3200	Sardine, alacce e spratti (<i>Sardina</i> spp. — <i>Sardinella</i> spp. — <i>Sprattus</i>)
N	3300	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
N	3400	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
N	3500	Sgombri (<i>Scomber</i> spp.)
N	3600	Squali (tutte le specie)

II

	N	3700	Razza (<i>Raja</i> spp.)
	N	4000	Storione (<i>Acipenser</i> spp.)
	N	4100	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)
	N	4200	Lupo marino (<i>Anarhichas lupus</i>)
	N	4300	Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)
	N	4400	Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)
	N	4500	Mel o potassoli (<i>Gadus poutassou</i>)
	N	4600	Molve (<i>Molva</i> spp.)
	N	4700	Merluzzi dell'Alaska e gialli (<i>Theragra chalcogramma</i> — <i>Pollachius</i>)
	N	4800	Marlin (<i>Makaira</i> spp.)
	N	5000	Squalo portoghese (<i>Centroscymines coelolepis</i>)
	N	5100	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)
	N	5200	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> — <i>Pagellus</i> spp.)
	N	5300	Maselli (<i>Merluccius</i> spp.)
	N	5400	Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)
	N	5500	Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)
	N	5600	Pesci della specie « <i>Orcynopsis unicolor</i> »
	N	5700	Scorfani del Nord o Sebastì (<i>Sebastes</i> spp.)
	N	5800	Pesci della specie « <i>Boreogadus saida</i> »
	N	6000	Pesci sciabola (<i>Lepidopus caudatus</i> , <i>Aphanopus carbo</i>)
	N	6100	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)
	N	6200	Suri (<i>Caranx trachurus</i> — <i>Trachurus</i>)
	N	6300	Pesci tossici (direttiva 91/493/CEE del Consiglio, articolo 5)
	N	6900	Altri pesci
PN		0101	Phocidae (esempio foca)
		0201	Odobenidae (esempio tricheco)
		0301	Otaridea (esempio otaria)
PO		0100	Galline
		0200	Tacchini
		0300	Faraone

II

		0400	Anatre
		0500	Oche
	A	0600	Quaglie
		0700	Piccioni
	A	0800	Fagiani
	A	0900	Pernici
		0950	Altra selvaggina piccola a piuma
	A	1000	Uccelli corridori (ratiti)
RE		0100	Sauri (esempio serpente)
		0200	Sauri (esempio lucertola)
		0300	Coccodrilli (esempio coccodrillo, alligatore)
		0400	Testuggine chelone (testuggine di mare)
		0500	Altre testuggini
RO		0100	Cavidae (esempio cavia o porcellino d'India)
		0200	Hystricidae (esempio porcospino)
		0300	Muridae (esempio topo)
		0400	Cricetidae (esempio criceto)
		0500	Castoridae (esempio castoro)
		0600	Chinchillidae (esempio cincilla)
		0700	Sciuridae (esempio scoiattolo, marmotta)
		9900	Altri roditori
RU		0101	Bos bovis
		0105	Altri bovidi
		0201	Antilope
		0205	Renna, caribu
		0301	Giraffa
		0401	Daino
		0405	Altri cervidi
		0501	Altri ruminanti
SU		0101	Ippopotamo
		0201	Altri suidi
		0301	Cinghiale

TITOLO III

Elenco delle destinazioni possibili per gli animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni e prodotti di origine animale

III		
D1	01	Destinati ad uno zoo
	02	Destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti
	03	Destinati all'allevamento o al ripopolamento
	04	Che accompagnano circhi o parchi di divertimenti
D2	01	Destinati ad uno zoo
	02	Destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti
	03	Destinati all'allevamento
D3	02	Destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti
	03	Destinati all'allevamento
D4	01	Non destinati all'alimentazione animale — esclusivamente per incenerimento o per uso come combustibile
	02	Non destinati all'alimentazione animale — esclusivamente per la trasformazione